



Decreto Dirigenziale n. 335 del 07/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DITTA BARRA ARCANGELO -ART. 208 DLGS 152/06 - APPROVAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE, SITO IN CARDITO ALLA VIA SANT'EUFEMIA ANGOLO CORSO ITALIA N. 36.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., *"Norme in materia ambientale"*, disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- b. che l'art. 15, comma 1, del Dlgs. 209/2003 e s.m.i., *"Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, dispone che i titolari dei centri di raccolta e impianti di trattamento di veicoli fuori uso - in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso - presentino entro 6 mesi alla Regione una nuova domanda di autorizzazione, corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto legislativo;
- c. che con delibera n. 1411/2007 la Regione Campania, in attuazione della su richiamata normativa, ha specificato la procedura di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- d. che la ditta individuale Barra Arcangelo, titolare del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito in Cardito (NA) alla via S. Eufemia angolo corso Italia, in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs. 209/03, ha presentato, ai sensi dell'art.15 citato decreto, istanza - acquisita in data 10.02.2004 prot. 109206 - di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto esistente, già autorizzato con decreto n. 83/DEC del 16.07.1997 del Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario di Governo;
- e. che, nelle more della conclusione del procedimento, la ditta è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività fino al 28.04.11 con D.D. n. 531/2010 del Settore Tutela dell'Ambiente dell'AGC 05 e dal 29.11.2011 al 29.11.2012 con D.D. n. 312/2011 di questo Settore;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di servizi, iniziata il 04.10.2007 e conclusasi il 28.09.2011, i cui verbali si richiamano - esaminata la documentazione progettuale presentata dalla ditta in allegato all'istanza del 06/02/2004, acquisita il 10.02.2004 prot. 109206, successivamente integrata con quella acquisita in data 17.05.2005 prot. 430052, in data 17.07.2007 prot. 642878, in data 10.05.2011 prot. 369892, in data 08.06.2011 prot. 447248 e in data 07.09.2011 prot. 674799 - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 la ditta - con la nota integrativa allegata alla relazione tecnico-descrittiva del 03.12.2007, ns prot. 369892 del 10.05.2011 - ha chiarito ai fini della identificazione catastale che l'immobile contraddistinto in catasto al foglio 4 particelle 424, 79, 1502, 1518, 1519, 1520 e 1521 ha subito una modifica dell'assetto particellare, per cui attualmente le particelle sono le seguenti: 1619, 1621, parte della 1516 e parte della 1620. Ha dichiarato che il nuovo assetto catastale non ha interessato in nessun modo le superfici lorde dell'impianto né tantomeno la posizione dello stesso rispetto ai confini originari di proprietà. Ha dichiarato che la superficie netta calpestabile dell'impianto è pari a mq 1218,72, composta da aree coperte e scoperte ed ha conservato lo stesso *layout* di lavorazione dichiarato nella relazione del 03.12.2007;
 - a.2 la Regione, nella seduta del 23.05.2011, ai fini di individuare con certezza la destinazione urbanistica del sito ove insiste l'impianto e i titoli edilizi in base ai quali lo stesso è stato realizzato, ha richiesto al Comune di certificare la situazione aggiornata urbanistica ed edilizia dell'immobile ove viene svolta l'attività di autodemolizione, anche in riferimento all'asservimento al viadotto denominato "asse mediano" di parte dell'area, così come risultante dalla documentazione agli atti e dalle precedenti sedute di Conferenza;
 - a.3 il Comune con nota prot. gen. 7388 del 06.06.2011, acquisita agli atti con prot. 453629 del 09.06.2011, ha trasmesso certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che la zona di suolo, distinta in catasto al foglio n. 4 particelle 1516, 1619, 1620 e 1621, *ricade in zona industriale "D1"*; che per le zone di suolo citate sono state emesse ordinanza di sospensione lavori n. 41/1995 del 12 aprile 1995 e ordinanza di demolizione n. 42/1995 del 12 aprile 1995; che è stata presentata richiesta di condono edilizio prot. 14766 del 17 novembre 2004 per un manufatto realizzato sulla particella 1619; che le aree sono sottoposte a vincolo di inedificabilità nell'ambito della zona di rispetto del sovrastante "asse mediano", che trattandosi di zona urbana, la distanza minima prevista dal codice della strada è di ml. 20;

- a.4** l'ATO 2 Napoli-Volturno con nota prot. SCA n. 3030 del 10.11.2010 ha autorizzato la ditta Barra allo scarico dei reflui industriali provenienti dall'impianto di autodemolizione nella pubblica fognatura del comune di Cardito;
- a.5** la Provincia di Napoli, con nota prot. gen. 97393 del 22.09.11, acquisita il 23.09.11 prot. 716185, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto alle norme del D.Lgs. 209/03;
- a.6** l'ARPAC con nota prot. n. 34998 del 28.09.11, acquisita in pari data prot. n. 728167, ha chiesto integrazioni e chiarimenti sulla esatta ubicazione catastale e sulla effettiva destinazione d'uso dell'area dell'impianto, sugli scarichi idrici, sul tipo di impermeabilizzazione della pavimentazione e sull'impatto acustico;
- a.7** la Regione ha invitato la ditta a precisare la distanza dell'impianto dall'asse mediano e a riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni avanzate dall'ARPAC. In merito alla esatta ubicazione catastale dell'impianto, ha osservato che occorre far riferimento al certificato di destinazione urbanistica dell'area, rilasciato dal Comune di Cardito in data 06.06.2011 prot. 7388;
- a.8** la ditta ha dichiarato che l'impianto è sottostante all'asse viario ed è preesistente ad esso, che tale asse ha determinato un asservimento dell'area dell'impianto e non già l'espropriazione. In merito alle opere murarie grezze di ampliamento realizzate per ufficio e deposito – aventi una superficie di circa mq 75, insistenti sulla particella 1619 del foglio 4 del Comune di Cardito, per le quali è stata presentata istanza di concessione in sanatoria, ancora non definita, ed oggetto delle ordinanze di sospensione e demolizione rispettivamente n. 41 e n. 42 del 1995 – la ditta ha dichiarato che rinuncia ad utilizzare tali opere in quanto non funzionali all'impianto (attualmente l'ufficio e il deposito sono ubicati in altri manufatti). Sugli scarichi idrici il tecnico della ditta ha confermato quanto descritto nella propria relazione integrativa datata 26.05.2011, trasmessa anche all'ARPAC oltre che a tutti gli altri enti e ha dichiarato che: a) la vasca in c.a., a servizio delle acque di dilavamento di piazzale, ha una volumetria totale (utile interna) di 22,50 mc; b) le acque di piazzale, quelle grigie e nere – previa depurazione - vengono immesse direttamente nella fogna comunale, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dall'ATO 2 in data 10.11.2010 prot. SCA 3030/10; c) l'impianto è corredato di n. 2 (due) pozzetti fiscali finali, uno per le acque grigie e nere, l'altro per le acque di piazzale; tali pozzetti sono individuati in planimetria con la dizione "pozzetto di ispezione ed analisi". Sul tipo di impermeabilizzazione della pavimentazione il tecnico ha dichiarato che sarà in calcestruzzo armato con trattamento superficiale di resina impermeabilizzante la soletta. Sull'impatto acustico ha dichiarato che, a dimostrazione che l'impianto in funzione non produce incremento del rumore residuo, trasmetterà misure fonometriche sia del rumore residuo che di quello ambientale presso i ricettori abitativi. In merito alle emissioni in atmosfera, ha dichiarato che l'attività rientra tra quelle scarsamente rilevanti, non soggette ad autorizzazione, come risulta a pag. 3 della relazione integrativa, datata 5.5.2011;
- a.9** la Regione ha assegnato 20 giorni alla ditta per la produzione della relazione sulla impermeabilizzazione e sull'impatto acustico, da trasmettersi all'Amministrazione regionale e a tutti gli enti invitati in Conferenza, e 20 giorni dal ricevimento della citata documentazione all'ARPAC e al Comune per la trasmissione dei loro definitivi pareri;

RILEVATO ALTRESI'

- a.** che la ditta con nota datata 15.10.2011, acquisita il 19.10.11 prot. n. 788146, ha trasmesso a questo Settore e a tutti gli altri enti invitati alla Conferenza le integrazioni relative all'impatto acustico, a firma del tecnico competente ing. Felice Russo datate 10.10.2011, e al tipo di impermeabilizzazione dell'impianto, a firma dell'ing. Marcello Toscano datate 03.10.11, dalle quali si rileva che:
- a.1** l'area dell'impianto rientra nella classe IV - "Area di intensa attività umana" del vigente Piano di zonizzazione acustica comunale, con valori limite di emissione di 65 dB(A) nelle ore diurne e 55 in quelle notturne;
- a.2** suolo e sottosuolo saranno isolati da eventuali percolamenti di sostanze liquide e solide a mezzo di pavimentazione in calcestruzzo con cemento tipo 325, avente resistenza Rbk 250 kg/cmq;

CONSIDERATO

- a. che al fine di preservare suolo e sottosuolo dall'inquinamento occorre impermeabilizzare l'area dell'impianto, oltre che con la soletta in c.a. di cui alla relazione progettuale, anche con fogli di polietilene, doppio strato di HPDE;
- b. che le superfici dovranno avere una pendenza tale da consentire il convogliamento di eventuali liquidi in apposite canalette, collegate alla rete di smaltimento dei reflui. Nei settori di trattamento dei rifiuti pericolosi i liquidi dovranno essere convogliati in canalette posizionate in prossimità degli stessi settori;
- c. che la ditta scarica i propri reflui nella rete fognaria del comune di Cardito, nel rispetto dell'autorizzazione ATO 2 Napoli-Volturno prot./SCA 3030/10;
- d. che il Comune di Cardito Servizio Programmazione Urbanistica e Controllo del Territorio con nota prot. 17540 del 14.11.2012 ha certificato che l'impianto di che trattasi *"è stato costruito in epoca antecedente alla realizzazione del viadotto in sopraelevata denominato asse mediano"*;
- e. che l'ARPAC, il Comune di Cardito e l'ASL non hanno espresso i loro definitivi pareri e che l'ATO, invitata alle sedute del 23.05.2011 e 28.09.2011, non ha partecipato né trasmesso il proprio parere, per cui si intendono acquisiti gli assensi dei citati enti, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

PRESO ATTO

- a. che la ditta, con nota acquisita in data 28.11.2012 prot. n. 878231, ha trasmesso la sottoelencata documentazione:
 - a.1 polizza fidejussoria n. 344/00A0342948 del 15.11.2012, con scadenza 30.11.2018, emessa dalla Groupama Assicurazioni in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, a garanzia degli obblighi e degli oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, per l'importo di € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00);
 - a.2 copia autentica dell'atto notarile, rogato dal notaio Vincenzo Barletta in data 18.08.2011 Rep. n. 107017;
- b. che con nota prot. n. 153778 del 25.02.2011 sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 3.6.98 n. 252;

RITENUTO di approvare, conformemente alle risultanze istruttorie e alle posizioni espresse nella Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, il progetto di adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/03 dell'impianto esistente di autodemolizione, gestito dalla ditta individuale Barra Arcangelo, sito in Cardito (NA) alla via S. Eufemia angolo corso Italia;

VISTI

il Dlgs. n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i;
il Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
il D. D. n. 9 del 20.04.2011 del Coordinatore dell'A.G. 05;
la Delibera di G.R. n. 83 del 06.03.12;

In conformità dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e riportato;

1. **approvare**, conformemente alle risultanze istruttorie e alle posizioni espresse nella Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, il progetto di adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/03 dell'impianto esistente "Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso", gestito dalla ditta individuale Barra Arcangelo, sito in Cardito (NA) alla via S. Eufemia angolo corso Italia, individuato in catasto al foglio 4 particelle n. 1516, 1619, 1620 e 1621, per una superficie complessiva pari a mq 1.143;

- 2. autorizzare** la ditta individuale Barra Arcangelo, legalmente rappresentata dal sig. Arcangelo Barra, nato a Cardito il 09.01.1949, a realizzare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento l'impianto in conformità al progetto approvato di cui al punto 1, che consta degli elaborati di seguito elencati, con le prescrizioni di cui al punto 3 del presente decreto:
- 2.1 relazione tecnico-descrittiva a firma dell'ing. Marcello Toscano, datata 03.12.2007;
 - 2.2 nota datata 06.05.2011, integrativa alla relazione tecnico-descrittiva dell'ing. Marcello Toscano datata 03.12.2007;
 - 2.3 relazione tecnico-descrittiva datata 03.12.2007, a firma dell'ing. Marcello Toscano, sulla caratterizzazione del sito a fine esercizio;
 - 2.4 relazione sulle emissioni in atmosfera, datata 05/05/2011, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.5 Tavola n. 1, datata 01/12/2007, a firma dell'ing. Marcello Toscano, riportante: corografia generale, stralcio catastale, stralcio PRG, particolari vasche (sedimentazione e decantazione), particolare disoleatore;
 - 2.6 Tav. 1 bis, a firma dell'ing. Marcello Toscano, datata 06/05/2011, riportante lo stralcio planimetrico catastale con l'indicazione dei confini impiantistici e relativo sito dell'impianto;
 - 2.7 Tav. 2, datata 01/12/2007, a firma dell'ing. Marcello Toscano, riportante: planimetria dell'impianto con adeguamento, planimetria dell'impianto con schema acque reflue, planimetria per la caratterizzazione di un sito potenzialmente inquinato da bonificare, piante prospetti e sezioni dei manufatti;
 - 2.8 Relazione geologica ed idrogeologica, asseverata in data marzo 2007 dal geol. Alfonso Pappalardo;
 - 2.9 relazione di impatto acustico redatta il 05.05.11 dall'ing. Felice Russo, tecnico competente in acustica ambientale;
 - 2.10 documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, datato 25.05.11;
 - 2.11 schede di rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008, datate 25.05.11;
 - 2.12 relazione tecnica del 26.05.2011 a firma dell'ing. Marcello Toscano con le integrazioni di cui al verbale della seduta della Conferenza del 23.05.2011;
 - 2.13 Autorizzazione allo scarico dei reflui, rilasciata dall'ATO 2 prot. SCA 3030/10 del 10/11/2010;
 - 2.14 Nomina ed accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto dell'ing. Marcello Toscano, datata 05.03.2005;
 - 2.15 Relazione tecnica con le integrazioni richieste dalla CdS del 28.09.11, a firma dell'ing. Marcello Toscano, datata 03.10.2011
 - 2.16 Relazione integrativa alla Relazione di impatto acustico del 05.05.11, a firma del tecnico ambientale ing. Felice Russo, asseverata in data 10.10.11.
- 3. prescrivere** che:
- 3.1 nessuna attività può essere svolta nei manufatti grezzi insistenti sulla particella 1619 del foglio 4 del Comune di Cardito, per i quali è stata presentata istanza di concessione in sanatoria, ancora non definita, ed oggetto delle ordinanze di sospensione e demolizione rispettivamente n. 41 e n. 42 del 1995;
 - 3.2 in relazione alla superficie dei settori "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a complessivi mq 152,80 (v. planimetria Tav. 2, datata 01.12.2007, a firma ing. Marcello Toscano), la quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento è pari a **n. 19 unità**, applicando il parametro di 1 veicolo M1-N1 per ogni 8 metri quadrati, ai sensi dell'art 31, comma 1, lettera b) della L. R. n. 1 del 27.01.2012 e in applicazione della DGR n. 83 del 06.03.12;
 - 3.3 il numero massimo di veicoli stoccabili, di cui al punto precedente, deve essere rideterminato qualora nell'impianto siano trattati anche i veicoli appartenenti alle categoria M2-N2-O2 oppure M3-N3-O3, applicando il parametro di 1 veicolo ogni 20 mq di superficie per le tipologie M2-N2-O2 ed il parametro di 1 veicolo ogni 40 mq di superficie per le tipologie M3-N3-O3. Per il trattamento dei veicoli a tre ruote si applica il parametro di 1 carcassa ogni 2 mq e per quelli a due ruote di 1 carcassa/1 mq. In ogni caso, la somma dei parametri di tutte le tipologie di veicoli presenti nell'impianto - prima del trattamento - non deve superare l'area del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a mq 152,80;

- 3.4 nel settore "area di stoccaggio dei veicoli bonificati dopo il trattamento" (pari a mq 169,47) il numero massimo delle carcasse trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, deve essere pari a n. 21 (169,47/8 mq), con una sopraelevazione massima di tre carcasse, applicando parametri differenziati secondo le categorie di appartenenza dei veicoli;
- 3.5 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli di cui al punto 3.2, ai sensi dell'art. 2 lettera a) D.Lgs n.209/2003, dovranno essere effettuate al più presto e comunque non oltre 15 gg. dalla presa in carico;
- 3.6 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, citato D.lgs. 209/03 e s.m.i., i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con il rispettivo codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*

16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 3.7 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III Dlgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 285/92;
- 3.8 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
- 3.9 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui al citato D.Lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 3.10 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del Dlgs. 152/06 s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;
- 3.11 per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la ditta si avvarrà del criterio quantitativo (10 mc per i rifiuti pericolosi e 20 mc per quelli non pericolosi) e tale deposito non dovrà avere comunque una durata superiore a 60 (sessanta giorni) per i rifiuti pericolosi e a 90 (novanta) giorni per quelli non pericolosi;
- 3.12 i reflui provenienti dall'impianto, costituiti dalle acque di dilavamento del piazzale e dalle acque grigie e nere dei servizi, devono confluire nella pubblica fognatura del comune di Cardito, previa depurazione, nel rispetto dell'autorizzazione ATO 2 Napoli-Volturno prot./SCA 3030/10. La ditta ha l'obbligo di effettuare autocontrolli trimestrali presso i pozzetti fiscali, da comunicare a questo Settore, all'ATO, all'ARPAC e al Comune;
- 3.13 l'area dell'impianto deve essere impermeabilizzata con fogli di polietilene, doppio strato di HPDE, oltre che con la soletta in c.a. Le superfici devono avere una pendenza tale da consentire il convogliamento di eventuali liquidi in apposite canalette, collegate alla rete di smaltimento dei reflui. Nei settori di trattamento dei rifiuti pericolosi i liquidi devono convogliare in canalette posizionate in prossimità dello stesso settore. La ditta deve verificare, con frequenza almeno annuale, lo stato di integrità dello stato di impermeabilizzazione dell'area dell'impianto e della resistenza meccanica del massetto di calcestruzzo, comunicando preventivamente all'ARPAC la data della verifica;
- 3.14 nell'impianto non devono essere svolte attività di saldatura e/o taglio con fiamma ad ossiacetilene;
- 3.15 per le emissioni sonore la società deve rispettare i limiti previsti per la IV classe ("area di intensa attività umana") in base al vigente Piano comunale di zonizzazione acustica (v. pag. 3 della

relazione tecnica integrativa alla relazione di impatto acustico, asseverata in data 10.10.2011 dall'ing. Felice Russo). Pertanto, il valore limite di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo e/o nell'ambiente esterno, da misurarsi in prossimità dei ricettori, è pari a 65 dB(A) in orario diurno e a 55 dB(A) in quello notturno. La ditta deve effettuare misurazioni fonometriche di autocontrollo con cadenza biennale e in caso di modifiche sostanziali, i cui risultati devono essere comunicati a questo Settore, all'ARPAC e al Comune;

4. **stabilire** che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
5. **stabilire altresì** che:
 - 5.1 la ditta Barra Arcangelo è autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività fino al termine massimo di 15 mesi a far data dal presente provvedimento;
 - 5.2. la ditta Barra Arcangelo è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori; quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato, che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al punto 3;
 - 5.3. l'Amministrazione Provinciale di Napoli, ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e con le prescrizioni di cui al punto 3 ed informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;
 - 5.4. qualora la ditta attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti:
 - 5.4.1. diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
 - 5.4.2. diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - 5.4.3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - 5.5 la ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;
 - 5.6 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività sarà rilasciata con decreto di questo Settore, previa acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto - di cui al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al punto 3 del presente decreto - redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;
6. **specificare** che per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro;
7. **dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
8. **notificare** il presente atto alla ditta Barra Arcangelo;
- 9 **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Cardito (NA), all'ASL NA 3 Sud, all'ATO 2, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del Dlgs. 152/06 s.m.i. e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità di quanto disposto dall'art. 197 del citato Dlgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
- 10 **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 05, alla

Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi